



COMUNE DI GREGGIO

PROVINCIA DI VERCELLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5

OGGETTO:

**MODIFICHE AGLI ARTT. 3 E 4 DEL PATTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA ASSOCIATO**

L'anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TRADA CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. RIGOLONE GIANFRANCO - Consigliere	Sì
3. SALVIOLI ANDREA - Consigliere	Giust.
4. BOSSO CRISTINA - Consigliere	Sì
5. FERRARO STEFANIA - Consigliere	Giust.
6. BERTINAZZI DAVIDE - Consigliere	Sì
7. RINALDI MATTEO - Consigliere	Sì
8. FURBATTO ALESSIA - Consigliere	Sì
9. SAVIOLO SILVANO - Consigliere	Sì
10. ZUCCALA' DEBORAH - Consigliere	Giust.
11. CACCIANOTTI VANNA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signora PIAZZA dott.ssa Lucia la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TRADA CLAUDIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

MODIFICHE AGLI ARTT. 3 E 4 DEL PATTO CONVENZIONALE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ASSOCIATO

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il Parere Tecnico ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio affari generali

F.to Dott. Lucia Piazza

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con deliberazione consiliare n. 62 in data 29.12.2021 è stata approvata nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale tra i comuni di Carpignano Sesia, Caresanablot, Arborio, Greggio e Albano V.se;

Visto il Decreto Prefettizio n. 5 del 05.01.2022 pervenuto a prot. n. 91 del 07.01.2022, col quale è stato preso atto della costituzione della convenzione in oggetto invitando le Amministrazioni comunali a voler modificare il patto convenzionale agli artt. 3 e 4 ai sensi dell'art. 3 della circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 14449 del 01.12.2020, così che in caso di scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato il segretario titolare permane nella sede dell'ente capofila,

PROPONE di approvare le modifiche agli artt. 3 e 4 come richieste dal Prefetto di Torino – Albo dei Segretari comunali e provinciali, Sezione Regionale del Piemonte,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di accogliere la proposta del Presidente;

Preso atto del parere favorevole del Segretario Comunale reso ai sensi dell'art.49 del TUEL 267/2000;

Letto ed esaminato il testo del patto convenzionale per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale come modificato agli artt. 3 e 4

Con voti favorevoli n. 6, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Saviolo e Caccianotti) resi palesemente da n. 8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare la modifica all'art. 3 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, come segue

Testo vigente	Testo modificato
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO 1. La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al	ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO 1. La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida fino al

31.12.2024. 2. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di SESSANTA (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge. 3. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello fissato al precedente comma 1 anche per uno dei seguenti motivi: a. Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione che sarà la prima interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica ai Comuni Convenzionati dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale; b. concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione.	31.12.2024. 2. È previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di SESSANTA (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri comuni ai sensi di legge. In tal caso il segretario permane nella sede dell'ente capofila. 3. La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente a quello fissato al precedente comma 1 anche per uno dei seguenti motivi: a. Deliberazione motivata assunta dal Consiglio Comunale della Amministrazione che sarà la prima interessata ad una tornata elettorale Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso la risoluzione della convenzione avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo alla notifica ai Comuni Convenzionati dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune non interessato dalla tornata amministrativa elettorale; b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi il Segretario comunale i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione. In entrambe le ipotesi il Segretario permane nella sede dell'ente capofila.
--	--

2. Di approvare la modifica all'art. 4 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale, come segue

Testo vigente	Testo modificato
ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 1. La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di CARPIGNANO SESIA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni di CARESANABLOT, ARBORIO, GREGGIO, ALBANO V.SE. 2. La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale. 3. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare. 4. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione. 5. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri sopramenzionati comuni convenzionati, provvederà altresì: a. ad comunicare al competente Albo, i casi di assenza del Segretario per congedo ordinario o straordinario, per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi, b. a richiedere all'Albo il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, c. ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.	ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE 1. La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di CARPIGNANO SESIA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei comuni di CARESANABLOT, ARBORIO, GREGGIO, ALBANO V.SE. 2. La costituzione della Convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico, da parte del Segretario Comunale. 3. Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare. 4. Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo il segretario resta titolare del Comune capoconvenzione. 4. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentiti i Sindaci degli altri sopramenzionati comuni convenzionati, provvederà altresì: a. ad comunicare al competente Albo, i casi di assenza del Segretario per congedo ordinario o straordinario, per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore ai 6 mesi, b. a richiedere all'Albo il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso, c. ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

3. di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Torino - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del Piemonte – per gli adempimenti di competenza;

Successivamente stante l'urgenza, con separata votazione palese favorevole n. 6, contrati n. 0, astenuti n. 2 (Saviolo e Caccianotti), resi da n. 8 consiglieri presenti e votanti delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : TRADA CLAUDIO

Il Segretario Comunale
F.to : PIAZZA dott.ssa Lucia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/04/2022 al 04/05/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Greggio, lì 19/04/2022

Il Messo Comunale
F.to Bertocco Davide

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 19/04/2022

Il Segretario Comunale
PIAZZA dott.ssa Lucia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Per la scadenza dei 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Greggio, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: PIAZZA dott.ssa Lucia